

I materiali naturali spiaggiati sul lago: possibili soluzioni

Quante volte in estate, dopo forti temporali, abbiamo visto le stupende spiagge del lago riempirsi di legname di ogni forma e dimensione unitamente ad altri rifiuti di origine antropica come plastiche, lattine, bottiglie, sacchetti ed altri rifiuti.

Queste situazioni spesso necessitano di interventi immediati di pulizia delle spiagge, condizione indispensabile per favorire il turismo sul nostro lago.

Ma dietro a questo materiale vegetale spiaggiato (che è comunque una biomassa che non subito trattamenti) si nasconde una complicata legislazione sui rifiuti che deriva dall'applicazione della parte IV del D.lgs. 152/2006 detto anche Testo Unico Ambientale.

In assenza quindi di norme specifiche e chiare le regioni e le amministrazioni comunali, nell'ambito delle loro competenze in materia ambientale, emanano, caso per caso, apposite ordinanze volte alla definizione delle modalità di raccolta e di riutilizzo di tali materiali.

Considerate le effettive difficoltà riscontrate dalle amministrazioni comunali in questo settore, sarebbe opportuno avere norme chiare a livello nazionale per la gestione dei materiali vegetali spiaggiati.

L'articolo 183, comma 1, lettera *n* del D.lgs. 152/2006 recita così: *"Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammati ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati"*.

Questo articolo, nonostante classifichi inconfondibilmente i materiali naturali come "non rifiuto", comporta una serie di difficoltà alle amministrazioni comunali nella relativa gestione, sia nello stabilire il tempo "strettamente necessario" sia perché il materiale naturale, qui considerato come "non rifiuto", in assenza di norme specifiche, rientra nella gestione dei rifiuti per poter essere allontanato dal sito nel quale gli eventi meteorologici lo hanno depositato.

Per risolvere questo problema sono state presentate alcune proposte di legge che precisano che i materiali naturali spiaggiati non rientrano nel campo di applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti ma sono assimilabili a quelli definiti nell'articolo 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione), comma 1, lettera *f* del medesimo D.lgs. 152/2006, che così recita: *"Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicolture o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana"*.

In questo modo i materiali vegetali spiaggiati possono essere trasportati e gestiti in siti diversi anche ai fini del loro riutilizzo, della produzione di energia o dell'estrazione di materia prima derivante da tali materiali. Resta ovviamente fermo che i materiali di origine antropica non assimilabili a quelli del menzionato articolo 185, comma 1, lettera *f*, devono essere raggruppati, previa cernita in un deposito preliminare, presso il sito nel quale gli eventi meteorici li hanno depositati, e devono essere gestiti come rifiuti ed avviati allo smaltimento secondo la normativa vigente.

Queste proposte aprono quindi la strada all'utilizzo dei materiali naturali spiaggiati come biomasse per la produzione di cippato nell'ambito di una filiera locale del cippato, favorendo così la pulizia delle spiagge e l'utilizzo della biomassa spiaggiata che diversamente sarebbe gestita come rifiuto e portata in discarica.

Come Tavolo per il Clima potremmo portare avanti forme di pressione per sollecitare l'approvazione del disegno di legge N. 1939 detto "Salvamare", intitolato "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare"

Il disegno di legge "SalvaMare", presentato dall'ex Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, è stato approvato dal Senato lo scorso 9 novembre 2021 con 220 voti favorevoli, nessun contrario e 15 astensioni. Dal momento che rispetto al testo proposto dalla Camera, sono state apportate alcune modifiche, sarà necessario un ulteriore passaggio nelle aule del Parlamento per l'approvazione definitiva. In particolare nel disegno "Salvamare" viene trattata tutta la questione relativa ai pescatori, che trovano sempre più rifiuti, specie di plastica, e sempre meno pesci e che vorrebbero fare la loro parte per "ripulire" il mare, ma di fatto le norme lo impediscono. I rifiuti pescati accidentalmente in mare o generati dall'attività di pesca sono considerati speciali, quindi soggetti a una procedura di raccolta e trattamento onerosa e burocraticamente complessa.

Oltre a questo la legge "Salvamare" propone la risoluzione del problema del materiale vegetale spiaggiato con l'articolo 5, comma 3 che così recita: *"Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti dalle operazioni digestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006,n.152, finalizzate alla separazione dei rifiuti frammati di origine antropica, si applica l'articolo 185, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio individuano criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente, tenendo conto delle norme tecniche qualora adottate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n.132".*

Link: <https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=1939>

Relatori:

Relatore alla Commissione Sen. Virginia La Mura (M5S)

Facente funzioni Sen. Vilma Moronese (M5S).

Riferimenti ai relatori: virginia.lamura@senato.it ; vilma.moronese@senato.it